



1,
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio..... 304/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 33/2017 DEL 07/04/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" - Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso dinanzi al Tribunale di Brindisi, iscritto al n. 3431/2015 R.G., conclusosi con sentenza n. 1761/2016 del 12/10/2016. PSR Puglia 2007/2013 Misura 214 Azione 1. Carparelli Isabella c/ Regione Puglia



RELAZIONE

SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la sig.ra Isabella Carparelli, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Testa e Maddalena Triventi, domandava al Tribunale di Brindisi di ordinare la sospensione dell'efficacia del provvedimento, con cui la Regione Puglia aveva rigettato il ricorso



gerarchico presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dai benefici di cui alla Misura 214 Azione 1 "Agricoltura biologica" del PSR Puglia 2007/2013, nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di decadenza dagli aiuti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con ordinanza del 17.06.2015 il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso presentato dalla sig.ra Isabella Carparelli, disponendo la sospensione in via cautelare ed urgente del provvedimento impugnato e fissando innanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Il giudizio di merito, introdotto con citazione notificata il 9.09.2015, si concludeva con la sentenza n. 1761 del 12.10.2016, con cui il Tribunale di Brindisi riteneva il provvedimento di decadenza emesso dalla Regione Puglia "... sproporzionato rispetto alle violazioni contestate e non adeguatamente motivato in relazione alla gravità della sanzione inflitta".

Pertanto, l'Autorità Giudicante, definitivamente pronunciando, accertava e dichiarava l'illegittimità del provvedimento con cui la Regione Puglia disponeva la decadenza dai benefici di cui alla Misura 214 Azione 1 del PSR Puglia 2007/2013 nei confronti della sig.ra Carparelli, e di ogni altro atto presupposto e/o connesso, nonché accertava l'obbligo della Regione Puglia di provvedere alla liquidazione degli aiuti di cui al bando 2010 relativamente agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, condannando la stessa al pagamento delle spese e competenze della fase di merito, liquidate in €. 8.000,00, oltre iva e cap, per onorari ed €. 465,00 per esborsi, oltre r.s.g. nella misura del 15%, nonché con riferimento alla fase cautelare all'ulteriore somma di €. 3.400,00 per onorari ed €. 520,00 per esborsi, oltre r.s.g., c.a.p. e i.v.a..

In data 7 novembre 2016 l'Avv. Giovanni Testa, difensore della sig.ra Isabella Carparelli, ha notificato alla Regione Puglia copia conforme della predetta sentenza, munita della formula esecutiva.

Con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 11 gennaio 2017, acquisita agli atti al prot. AOO_030/12/01/2017 n. 325, l'Avv. Testa ha inoltrato conteggio delle spettanze a titolo di spese e competenze legali, per un importo complessivo di €. 17.652,89 (di cui €. 2.622,00 a titolo di ritenuta d'acconto).

Pertanto, per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, si deve procedere con la liquidazione delle spese e dei compensi legali.

L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



4.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1761/2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1761/2016, pubblicata il 12 ottobre 2016, dell'importo complessivo di € 17.652,89=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali” € 17.652,89=

